

"CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLOGNA MARIO FANTIN

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci il 3 luglio 2019

(Atto pubblico del notaio Avv. Raffaele Vannini repertorio n. 11945 raccolta n. 7619)

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Bologna, l'associazione di promozione sociale, riconosciuta, denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Bologna Mario Fantin - APS" con sigla "C.A.I. - Sezione di Bologna - APS", che continua l'attività della Sezione di Bologna del Club Alpino Italiano fondata nel 1875.

E' soggetto con personalità giuridica di diritto privato dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

E' una struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Gruppo Regionale (di seguito G.R.) emiliano romagnolo, denominato Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia-Romagna.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'eventuale variazione di sede, all'interno del Comune, non comporta varia-

zione statutaria.

Lo stendardo della Sezione è azzurro e reca in centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in bianco "CLUB ALPINO ITALIANO" ed in basso la scritta in bianco "SEZIONE DI BOLOGNA-MARIO FANTIN". Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza del Presidente.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

E' associazione di promozione sociale che agisce nell'ambito del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione dell'alpinismo e dell'escursionismo in ogni loro manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclag-

gio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per conseguire tali scopi e realizzare le sopra enunciate attività generali, mediante attività di promozione sociale, in particolare provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione, alla rilevazione cartografica ed informatica e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti, nonché con Enti e Associazioni locali;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed ambienti ad essa limitrofi, nonché alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come

istruttori, accompagnatori ed operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, in particolare dell'Appennino Tosco Emiliano e delle grotte della provincia di Bologna;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) alla produzione di pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinistiche per diffondere la cultura alpina, in particolare la pubblicazione del periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e la cui denominazione è stabilita dal Consiglio Direttivo;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio cartografico e fotografico, al mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica ed escursionistica.

L'Associazione potrà svolgere inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla legge, quali ad esempio:

- attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-

rale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

- esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili; e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal C.A.I. – Sezione di Bologna – APS sono i soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le at-

tività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, con minimo di sette.

Possono diventare soci le persone fisiche che si riconoscano nel presente statuto e che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, politica o religiosa, né al momento di valutare la domanda di ammissione all'Associazione, né tra i soci della stessa. Non è ammessa alcuna limitazione nei confronti dei soci con riferimento a condizioni economiche degli stessi.

La qualità di socio acquisita è permanente, salvo il verificarsi di circostanze che comportano la perdita di tale qualità secondo le previsioni dello statuto.

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni. Sono soci giovani i minori di anni diciotto. Sono soci familiari i componenti il nucleo familiare del socio ordinario con esso conviventi e maggiorenni. Sono soci benemeriti i soci che versano alla Sezione un notevole contributo.

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o escur-

sionistici, o benemerenze nell'attività Sociale, può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. La domanda del minore di età deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione o resi disponibili in formato digitale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. E' fatto salvo

il disposto dell'art. 16 per la partecipazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio di maggiore età il diritto di voto all'assemblea; in particolare al socio è riconosciuto il diritto di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti di emanazione assembleare, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci di maggiore età godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni - Trasferimenti

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Se-

zione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per morte del Socio, per dimissioni, per morosità protrattasi per la durata stabilita in via generale dal Consiglio Direttivo, o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- un Organo di Controllo, costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, o in alternativa, se dovuto per legge, dal Collegio di Vigilanza e Controllo

.ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e dai Soci familiari. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi della Sezione;
- elegge, anche nelle modalità di cui all'art. 18, il Consiglio direttivo, l'Organo di Controllo ed i Delegati all'Assemblea nazionale e regionale dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge il Comitato Elettorale;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei De-

legati;

- approva i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi avverso la domanda di ammissione all'Associazione;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'adozione del Regolamento generale e di quello elettorale.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Consiglio Direttivo Regionale, dell'Organo di Controllo della Sezione oppure da almeno il 10% dei Soci ordinari e dei Soci familiari della Sezione.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da comunicare ai soci con preavviso di 20 giorni, mediante avviso esposto presso la sede. In via eventuale ed in aggiunta a tale forma di comunicazione, l'avviso può essere spedito per via e-mail, per posta o pubblicato sul sito web della Sezione o nel periodico sezionale.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni, iscritti al libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo né dell'Organo di Controllo. e che non sia dipendente dell'Associazione, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta accompagnata da fotocopia di documento di identità del delegante. Ogni socio partecipante al voto può essere in possesso di una sola delega.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la

regolarità della riunione ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Nel Regolamento elettorale può essere previsto, al fine di agevolare la maggior partecipazione alla votazione, che l'espressione del voto per l'elezione del Consiglio Direttivo sia esercitata, sempre tramite scheda segreta, presso le sedi della Sezione, della Sottosezione ed eventualmente dei Gruppi territoriali, in giorni ed orari stabiliti da un Comitato elettorale nominato dall'Assemblea. A tal fine il Regolamento elettorale determina le cautele da adottare a presidio della regolarità e segretezza del voto, nonché le modalità da osservare per lo spoglio delle schede e la verbalizzazione dei risultati, da rimettere all'Assemblea per le conseguenti verifica, presa d'atto e proclamazione degli eletti. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sui rifugi devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Al fine di agevolare la maggior partecipazione dei soci al voto sulla decisione sullo scioglimento della Sezione, potrà essere ammesso un esercizio del voto anche presso le sedi sociali, nei tempi, modalità e cautele di cui al secondo comma del presente articolo.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di sette oppure di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci previa sua determinazione del numero.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite

dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- ha facoltà di conferire deleghe gestionali, non eccedenti l'ordinaria amministrazione, al Presidente e ad altri membri del Consiglio Direttivo, fissandone i limiti nonché periodicità e modalità di riferimento al Consiglio stesso;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni, con le modalità previste dal presente statuto e ne coordina l'attività;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

- emana eventuali Regolamenti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Soci;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

- assegna a Commissioni, Gruppi, Scuole i fondi per la loro attività o stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi; ne verifica e controlla i consuntivi;

Nella sua prima riunione, convocata dal Consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, partecipano alle relative riunioni senza

diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, ad eccezione del Presidente, che può essere eletto a tale carica solo per due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito; il Consigliere subentrato resta in carica sino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno si inserirà l'elezione del definitivo subentrante che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente, oltre ai componenti dello stesso, invita il Tesoriere ed il Segretario che non ne facciano parte, i componenti dell'Organo di Controllo ed i cessati Presidenti della Sezione; inoltre può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualo-

ra lo ritenga utile o necessario. Nessuno degli invitati non componenti del Consiglio Direttivo ha diritto di voto.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato con qualsiasi mezzo, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri; le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Sezione, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci eletti a far parte di tale organo ed ha la firma sociale;

assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità C.A.I.

In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità o comunque sovrintende ad essa, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 – Collegio dei Revisori dei Conti – *Composizione, durata e compiti*

Fatto salvo il ricorrere dei presupposti di legge per la costituzione di altro Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre Componenti effettivi ed almeno un supplente, scelti tra i Soci. I membri del Collegio dei Revisori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. Possono fare inserire a verbale le loro osservazioni.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico e del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni, dei Gruppi e delle Scuole;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al Revisore effettivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra, con la stessa anzianità del sostituito, il Revisore supplente; il Revisore subentrato resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale provvede alla nomina

dei revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio.

Art. 27 – Collegio di Vigilanza e Controllo - Composizione, durata e compiti

Qualora costituito nel ricorrere dei presupposti di legge, il Collegio di Vigilanza e Controllo è l'organo di controllo dell'Associazione.

È costituito da uno oppure da tre componenti effettivi, previa determinazione assembleare del numero, e da almeno un supplente, scelti tra i soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile; almeno uno dei componenti sia effettivi sia supplenti deve essere iscritto al registro di legge dei Revisori Legali dei Conti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al componente effettivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra, con la stessa anzianità del sostituito, il componente supplente, che resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Sono compiti del Collegio di Vigilanza e Controllo:

- la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in relazione alle disposizioni della D. Lgs. n. 231/2001 se applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;

- l'esame del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione e della Sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno

rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano – ente di diritto pubblico con sede in Milano, o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi, anche a carattere territoriale, aventi autonomia tecnico- organizzativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO – Organo Tecnico Centrale Operativo/OTTO – Organo Tecnico Territoriale Operativo di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Coro della Sezione, stabilendone il funzionamento.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e

dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Il bilancio di ciascuna Sottosezione confluisce in quello della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da vendite di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e recanti il logo del C.A.I., da convenzioni con enti pubblici o privati a fronte dell'erogazione di servizi, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione

delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto o differito, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 – Esercizio Sociale e Bilancio

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e

dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal Bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art.13 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

Nei casi di legge, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida in conformità con le vigenti disposizioni.

LIBRI SOCIALI - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 33 – Libri sociali - Pubblicità e trasparenza

I libri sociali dei verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, nonché il libro dei Soci e il registro dei Volontari, sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei soci

per la loro consultazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale; in caso di estrazione di copia, sono a carico del socio le relative spese.

SCIoglimento

Art. 34 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni eventualmente costituite, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art.45 del Dlgs n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, verranno devolute al Gruppo Regionale CAI Emilia-Romagna sempreché anch'esso Ente del Terzo settore, e in caso negativo ad altro Ente del Terzo settore con priorità a sezione limitrofa del Club Alpino Italiano. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 35 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le

controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e strutture territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI, e dal regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 36 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano e a disposizioni di legge – Entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, le leggi vigenti in materia, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente ordinamento sarà sottoposto all'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

F.to: STEFANO OSTI

RAFFAELE VANNINI notaio